

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI

DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 17 MAGGIO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 11,00 presso la sede societaria della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, sita in Palermo Via della Libertà n. 37, è stata convocata l'adunanza dell'Organo Amministrativo in prosecuzione, giusta nota prot. n. 1507/U del 09.05.2017 e prot. n. 1588/U del 12.05.2017.

L'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale si sono riuniti per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. **Comunicazioni dell'Amministratore Unico;**
2. **Reintegro personale dipendente societario;**
3. **Avvio delle attività del piano formativo di lavoro "Sicurezza nei servizi" – Fondimpresa –**
4. **Revisione Funzionigramma aziendale**
5. **Varie ed eventuali.**

E' presente l'Amministratore Unico, Dott. Sergio Maria Rosario Tufano.

Per il Collegio Sindacale è presente:

- la D.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo.

L'Amministratore Unico chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso dei presenti, la Signora Giovanna Campione.

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico

Aggiornamento e revisione modello di gestione 231

L'Amministratore Unico comunica che è pervenuta una istanza di chiarimenti in autotutela da parte della ditta QSM (All. 1) relativamente alla procedura di assegnazione per l'affidamento del Servizio di supporto per l'aggiornamento

modello di gestione 231, la stessa chiede ulteriori chiarimenti ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, sulla siffatta facoltà di esclusione automatica, che non sia esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci e poiché le ditte che hanno presentato le offerte sono tre, si chiede il motivo per cui la stessa gara sia stata disposta in favore di un altro concorrente. L'Amministratore Unico in merito all'istanza chiede al R.U.P. Dott. Malara di relazionare sul punto entro la prossima convocanda adunanza.

2- Reintegro personale dipendente societario;

L'Amministratore Unico comunica che, vista la sentenza n. 102/2017 (All. 2) pubblicata il 13/04/2017 con la quale condanna la società Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.A. ad ammettere in servizio l'appellante signor Lentini Angelo, dispone l'immediata reintegrazione dello stesso e dà mandato agli uffici per avviare e definire l'iter amministrativo. L'Amministratore Unico sentito il parere del Collegio Sindacale,

delibera all'unanimità

di procedere all'immissione in servizio del Signor Lentini Angelo, a seguito della prefata sentenza e di proporre ricorso in appello, da cui è discesa la reintegrazione in servizio del dipendente, predisponendo a tal uopo specifico ordine di servizio.

Il Collegio Sindacale prende atto, e si riserva eventuali valutazioni.

3 Avvio delle attività del piano formativo di lavoro "Sicurezza nei servizi" – Fondimpresa –

L'Amministratore Unico invita il responsabile signor Roberto Bruno ad avviare tutte le procedure propedeutiche all'avvio del piano formativo "Fondimpresa" ed invita lo stesso a relazionarlo periodicamente.

4 Revisione Funzionigramma aziendale

L'Amministratore Unico comunica che sono state apportate delle sostanziali modifiche sul precedente funzionigramma aziendale, che ne condivide insieme ai due dirigenti Dott. Mario Messineo e Dott. Antonio Zagarella. In vista di una più efficiente organizzazione societaria, opportuna al fine di rendere più immediata e duttile l'operatività della società, si appalesa necessaria una nuova rivisitazione dell'assetto societario.

L'Amministratore dopo ampia e approfondita discussione, sentito il parere del Collegio sindacale,

delibera all'unanimità

di approvare il nuovo funzionigramma allegato (All. 3), ed alla conseguente definizione del piano di lavoro e del piano strategico industriale.

Il Collegio Sindacale prende atto, e si riserva eventuali valutazioni.

5 Varie ed eventuali


Nessun argomento da trattare.

L'Amministratore Unico dichiara, infine, che gli allegati indicati nel presente verbale saranno depositati agli atti di questa Società.

La seduta viene tolta alle ore 13,00. Letto, confermato e sottoscritto.


Il Segretario

Giovanna Campione



L'Amministratore Unico

Dott. Sergio Maria Rosario Tufano



Da "QSM.S.R.L." <qsm@actalispec.it>

A "serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it" <serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it>

Data venerdì 12 maggio 2017 - 16:08

ISTANZA DI CHIARIMENTI E AUTOTUTELA GARA CIG: Z3E1D2D65C

Spett.le Servizi Ausiliari Sicilia,
alla c.a. del dottor Malara

con riferimento alla procedura di gara esperita su MEPA per affidamento del Servizio di Supporto per aggiornamento modello di gestione 231 CIG: Z3E1D2D65C, inviamo in allegato la ns istanza di chiarimenti.

Nell'attesa di vostro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.



Viale Africa, 174 - 95129 Catania
Tel: 095.7225366
Fax: 095.7222778

Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione salva espressa autorizzazione. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario sono vietate dall'art. 616 e ss. c.p. e dal Dlgs. n. 196/2003. Se la presente e-mail ed i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persone diverse dai destinatari si invita ad eliminare tutto quanto ricevuto e di informare il mittente tramite lo stesso mezzo.

Allegato(i)

Istanza di chiarimenti e autotutela.pdf (267 Kb)

*Dott. Malara
in relazione
all'istanza di
autotutela*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Malara', located below the typed text.

Spett.le Servizi Ausiliari Sicilia

Alla c.a. Responsabile Unico del Procedimento Dr. Giuseppe Malara

Oggetto: Procedura di gara tramite RDO su MEPA per affidamento del Servizio di supporto per aggiornamento modello di gestione (231), CIG: Z3E1D2D65C – Istanza di chiarimenti e di AUTOTUTELA

Il sottoscritto ing. **Santi Monasteri**, nato a Piazza Armerina (EN) il 21/05/1967 e residente in Mascalucia, via G. Mameli n. 30, C.F.: MNSSNT67E21G580F, in qualità di legale rappresentante della società **QSM s.r.l.**, con sede in Catania, viale Africa n. 174, C.F. 00685340861 e p. iva 00685340861, iscritta al Registro delle imprese di Catania al n. 00685340861, email: info@qsm.it, Pec qsm@actalispec.it, espone quanto segue.

La QSM ha partecipato alla gara in oggetto come impresa singola.

All'esito della procedura di assegnazione, condotta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, l'offerta della nominata Società è risultata prima in graduatoria.

Ciò nonostante il servizio non è stato attribuito (ancora) alla QSM, né è stato comunicato se la Stazione appaltante ha proceduto o meno alla verifica delle offerte sospettate di anomalia.

A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, per gli appalti sotto i 40.000 euro, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia è subordinata a che detta facoltà venga espressamente prevista nel bando di gara e che, comunque, siffatta facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci (come nella specie, poiché le ditte che hanno presentato offerta sono tre).

Alla luce di quanto sopra, si chiede di avere conoscenza se è intervenuta aggiudicazione definitiva e, nell'ipotesi in cui essa non fosse a favore della QSM s.r.l., delle ragioni per cui la stessa è stata disposta in favore di un altro concorrente.

La presente riveste carattere d'urgenza e, pertanto, si chiede che venga riscontrata con la massima sollecitudine.

Con riserva di agire nelle sedi competenti.

Catania, 12/05/2017

Ing. Santi Monasteri n.q.





TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE

nella causa iscritta al n. 102/2017 R.G.L., promossa ex art. 1 commi 47 ss. l. n. 92/2012 da Angelo Lentini c/ Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

premessò che parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'annullabilità o comunque l'illegittimità del licenziamento intimatogli con nota del 10.10.2016 dalla convenuta e, per l'effetto, condannarsi quest'ultima a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;

premessò inoltre che la società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha eccepito variamente l'infondatezza delle domande del ricorrente;

premessò che la causa, senza alcuna istruzione, è stata posta in riserva all'udienza dell'11.4.2017;

considerato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato al ricorrente trova la sua motivazione nella nota del 10.10.2016 (all. n. 3 del ricorso introduttivo del giudizio), nella quale si legge "In riferimento a quanto in oggetto [N.D.R. "Personale "Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni"- Sig. Lentini, Angelo - Cessazione rapporto di lavoro], si comunica la risoluzione

del rapporto di lavoro, ai sensi del comma 4 dell'art. 50 – Assenze per Malattia – del vigente CCRL del Comparto non Dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 15 Maggio 2000 n. 10, con il dipendente societario Sig. Lentini Angelo a far data dal 08.10.2016 (data di cessazione del rapporto di lavoro)”;

rilevato, in proposito, anzitutto che l'art. 2 della l. 604/1966, come modificato dalla l. 108/1990 prevedeva che “Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.”;

rilevato che l'art. 37 della l. 92/2012 ha poi statuito che “Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604, è sostituito dal seguente: “La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato” (sicché la nuova formulazione così prescrive: “il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi primo e secondo è inefficace”);

rilevato che, alla stregua della nuova formulazione della menzionata norma, deve pertanto ritenersi sussistente – per i licenziamenti intervenuti, come nella fattispecie, in epoca successiva all'entrata in vigore della novella – l'obbligo di contestualità della motivazione, che deve essere riportata nella stessa comunicazione del recesso, diversamente da quanto precedentemente stabilito;

rilevato che il legislatore ha finanche scelto di esplicitare nella recente previsione il carattere necessariamente "specifico" delle motivazioni che il datore di lavoro è tenuto a delineare, così conferendo rilievo normativo ai principi già costantemente affermati sul punto dalla giurisprudenza;

rilevato, con riferimento in particolare al licenziamento per superamento del periodo di comporta, il consolidato orientamento di legittimità, per il quale detto licenziamento è assimilabile non già ad un licenziamento disciplinare ma ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo; così che "solo impropriamente, riguardo ad esso, si può parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, l'assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta. Ne consegue che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare un superamento del periodo di comporta in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l'indicazione del numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato" (cfr. da ultimo, Cass. n. 284/2017; in questi termini anche Cass. 11092/2005; 23312/2010; 23920/2010);

ritenuto, anzitutto, che, alla luce del suddetto richiamato indirizzo adottato dalla Suprema Corte di legittimità, la motivazione del licenziamento in questione appare del tutto generica;

rilevato infatti che non si rinvengono all'interno del suo contenuto né l'individuazione dei singoli giorni di assenza del ricorrente né tuttavia alcuna altra indicazione del complessivo numero totale di assenze con riferimento ad un periodo circoscritto ma esclusivamente un rinvio

per relationem ad una disposizione della disciplina contrattuale applicabile al rapporto *inter partes*;

rilevato che, per quanto concerne le conseguenze sanzionatorie, va rilevato che alla fattispecie in esame va applicato il testo dell'art. 18 St. lav. così come modificato dalla l. n. 92/2012 e segnatamente il comma 4° di detta disposizione;

rilevato, infatti, che un datore di lavoro che irroghi un licenziamento con motivazione generica non solamente viola il diritto del lavoratore di difendersi in sede di procedimento giurisdizionale, ma soprattutto incide sulla possibilità stessa di compiere la verifica circa la sussistenza del fatto contestato o la sua riconducibilità a previsioni del codice disciplinare o contrattuali;

rilevato, pertanto, che deve ritenersi implicito nel sistema (e, in particolare, nella disciplina dettata dal nuovo art. 18) che tutti i vizi della motivazione del licenziamento che si riflettano sulla precisa individuazione del fatto addebitato al dipendente debbano essere ricondotti comunque all'ipotesi dell'insussistenza del fatto per la quale il quarto comma dispone la tutela reintegratoria attenuata;

ritenuta, alla luce delle considerazioni testé illustrate, di tutta evidenza l'illegittimità del provvedimento espulsivo da cui discendono, non essendo contestata la sussistenza del requisito dimensionale, la reintegrazione nel posto di lavoro, nonché le ulteriori statuizioni di cui in dispositivo;

considerato che le spese seguono la soccombenza;

P. Q. M.

Dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente e conseguentemente lo annulla;

ordina la reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro;

condanna la società resistente a risarcirgli i danni versandogli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal

giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi legali;



condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2500, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Manda in Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Palermo, l'11.4.2017

IL GIUDICE

Giuseppe Tanon



SERVIZI AUSILIARI SICILIA	
Società Consortile per Azioni	
Prot. di Arrivo	02138
N. del	110011

STUDIO LEGALE
Avv. FRANCESCO CASTELLANA
AFFARI CIVILI

Via Venezia 81/c - 93012 Gela - tel/fax 0933.924523 - cell. 340.3654326
avvocatofrancescocastellana@prc.it
drfrancescocastellana@pec.it

~~Avv. Francesco Castellana~~

Avv. Samantha Paola Rinaldo

Avv. Walter Lenza

Avv. Giuseppe Debole

Dott.ssa Erika Occhipinti

Dott.ssa Paola Sarchiello

Dott. Fabrizio Miraglia

Gela 13-04-2017

SPETT.LE Servizi Ausiliari Sicilia (SAS)

Sua sede

In persona dell'Amministratore Unico

Dott. Sergio Maria Rosario Tufano

OGGETTO: Procedimento n. 102/2017 R.G.L. - Tribunale di Palermo Sez. Lav.

Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. / Lentini Angelo - C.I.G. Z741D29193

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente si trasmette ordinanza del Giudice del lavoro con la quale si dispone la reintegra del sig. Lentini Angelo.

Con la presente, il procuratore scrivente rileva la necessità e l'opportunità in capo alla società in indirizzo di proporre opposizione entro 30 giorni a far data dal 13-04-2017, atteso che il *decisum* appare palesemente viziato da illogicità nell'iter giuridico-motivazionale anche alla luce del richiamato pronunciamento di legittimità (Cass. Lav. N. 284 del gennaio 2017) disatteso dal giudice di prime cure.

Resto in attesa di riscontro, cordialità

Si allega: ordinanza

Avv. Francesco Castellana

22 Procedo
in
[Signature]

[Signature]

